

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6458 del 20/11/2024
Oggetto	Art. 208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato in Via Regina Pacis, Località Parchetto, in Comune di Sassuolo (MO) - Sinerti Srl Pratica ARPAE n. 29267/2023 - Modifica Autorizzazione n. DET-AMB-2022-4026 del 08/08/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6716 del 19/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venti NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

**Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato in Via Regina Pacis, Località Parchetto, in Comune di Sassuolo (MO) - Sinerti Srl
Pratica ARPAE n. 29267/2023 - Modifica Autorizzazione n. DET-AMB-2022-4026 del 08/08/2022**

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*, e, in particolare, l'articolo 208 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;
- la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;
- la DGR n. 1053 del 09 giugno 2003 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;
- l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 “linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005”;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”;
- l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato da ultimo dalla L. n. 108 del 29.07.2021;
- le linee guida SNPA approvate con delibera n.156/2022 del 23/02/2022 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;
- la “Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate” ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) del Regolamento REACH;
- la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;
- la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: “2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;

– il Decreto 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”;

– la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027;

PREMESSO CHE:

– la ditta Sinerti Srl, con sede legale in Via Riola n.33, in Comune di Fiorano Modenese (MO), è stata autorizzata ad esercitare attività di recupero di rifiuti non pericolosi (R5 ed R13) nell'impianto localizzato a Sassuolo (MO), Via Regina Pacis, Località Parchetto, con Autorizzazione Unica di cui all'art.208 del d.lgs.152/2006 rilasciata da ARPAE con determinazione n. DET-AMB-2017-91 del 10/01/2017 avente validità sino al 08/01/2027, comprensiva dei seguenti titoli:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico

– l'Autorizzazione Unica di cui al punto precedente è stata successivamente modificata dalla determinazione n° DET-AMB-2019-405 del 28/01/2019 che a sua volta è stata aggiornata e sostituita integralmente dalla Determinazione n° DET-AMB-2022-4026 del 08/08/2022:

– l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi autorizzata dagli atti sopra riportati prevede, in particolare:

- il trattamento R5 di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione e dalla fabbricazione di prodotti ceramici (scarti di piastrelle cotte), per mezzo di un sistema di mulini e vagli per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie per l'edilizia e materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate e per l'ottenimento di materiali marcati CE;
- l'operazione di messa in riserva (R13) per i rifiuti costituiti da piastrelle cotte (codice EER 101208) e terre e rocce da scavo (codice EER 170504);

– dall'attività di recupero rifiuti si producono dei materiali (EoW) che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006; presso l'impianto sono inoltre raccolti sottoprodotti ex art. 184-bis D.Lgs 152/06 originati dall'industria ceramica e consistenti in scarti di piastrelle cotte aventi le medesime caratteristiche dei rifiuti ritirati al codice EER 101208 che vengono sottoposti al medesimo trattamento di macinazione.

VISTA l'istanza, presentata dalla ditta in data 26/07/2023, volta ad ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica relativa all'impianto di recupero di cui in premessa, assunta a prot. 130132/2023, successivamente integrata con prot. 148878/202 del 01/09/2023, consistente in:

- variazione delle dotazioni impiantistiche e del layout produttivo mediante inserimento di una nuova linea fissa macinazione e vagliatura da dedicare unicamente ai sottoprodotti
- modifica delle aree di deposito con aumento delle aree di stoccaggio dei depositi di materiali destinati alla filiera dell'industria ceramica;
- diminuzione delle aree di deposito destinate alla filiera dei rifiuti da costruzione e demolizione; eliminazione delle aree destinate all'operazione R13 non funzionale con rinuncia alla stessa attività R13;
- inserimento di due nuovi frantoi mobili da adibire al solo trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione;

- rinuncia alle operazioni R13 previste per i rifiuti costituiti da piastrelle cotte (codice EER 101208) e per le terre e rocce da scavo (codice EER 170504);
- aumento della quantità di rifiuti gestibili annualmente da 120.000 t/a a 150.000 t/a, successivamente ridimensionato a 135.000 t/a con comunicazione prot. 73604 del 19/04/2024;

CONSIDERATO che Il progetto di modifica è stato sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 D.Lgs 152/06 e dell'art. 10 L.R. 4/2018, che si è conclusa con esclusione da ulteriore procedura di V.I.A. come da Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 61 del 4 gennaio 2023, nel rispetto delle seguenti condizioni (oltre a quelle già previste negli elaborati depositati alla presentazione dell'istanza):

1. al fine di limitare ulteriormente la diffusione delle polveri, oltre alle misure di mitigazione previste dal progetto, presentare in fase autorizzativa, una specifica proposta individuando soluzioni aggiuntive;

2. in fase di successiva autorizzazione, il proponente dovrà proporre alternative (economicamente sostenibili) all'approvvigionamento tramite acquedotto, privilegiando risorse idriche meno pregiate comunque compatibili con il tipo di utilizzo previsto;

3. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 4/2018 e dell'art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili.

DATO ATTO CHE:

– con prot. 152184 del 07/09/2023 è stata convocata, ai sensi dell'art. 208 comma 3 del D. Lgs. 152/06, la Conferenza dei Servizi (CdS) in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati Comune di Sassuolo, AUSL, Provincia di Modena, Atersir, Comando provinciale VVF di Modena ed il proponente;

– la Conferenza dei Servizi si è riunita in prima seduta il 06/10/2023 (Verbale Prot. n./2022) nel corso della quale sono state formulate richieste di integrazioni, successivamente formalizzate con prot. 186692 del 03/11/2023 relative ai punti 1 e 2 delle prescrizioni di cui alla sopracitata Determinazione Regione Emilia Romagna n. 61/2023, e chiarimenti sull'aumento di potenzialità di trattamento complessiva dell'impianto tra rifiuti e sottoprodotti a seguito delle modifiche proposte;

– nel corso della seduta del 05/03/2024 sono state valutate le integrazioni prodotte dalla ditta in data 29/12/2023 agli atti con prot. 220569, acquisendo contestualmente i pareri negativi del Comune di Sassuolo, espresso in sede della seduta, e di Arpae ST, formalizzato con prot. 42045 del 04/03/2024, con i quali si sottolineano da un lato il permanere di condizioni di criticità ambientale riguardante problematiche di emissioni diffuse di polveri dovute al materiale di origine ceramica trattato nell'impianto, oggetto di recenti segnalazioni da parte di recettori residenti nelle adiacenze dell'impianto, e, dall'altro, l'insufficienza delle misure proposte, considerando altresì non adeguatamente motivata l'impossibilità tecnica del convogliamento delle emissioni di polvere, oltre a considerazioni riguardanti l'assenza nell'impianto di spazi adeguati alla gestione di un aumento rilevante dei quantitativi di materiali in ingresso, anche in rapporto al considerevole quantitativo di materiali in giacenza; la conferenza, pertanto, ha concordato di procedere con preavviso di diniego secondo l'art. 10bis della L. 241/90, formalizzando alla ditta il suddetto provvedimento con prot. 66739 del 10/04/2024;

– La ditta, con prot. 73604 del 19/04/2024 ha fornito riscontro ed osservazioni al preavviso di diniego art. 10 bis L. 241/1990, ribadendo l'impossibilità tecnica del convogliamento delle emissioni, allegando, tuttavia, una proposta di ulteriori misure per la mitigazione dell'emissione di polveri consistenti in:

- installazione di paratoie di protezione sulle tramogge di carico degli impianti di macinazione su tre lati;
- estensione del sistema di umidificazione alle linee di lavorazione mediante l'installazione di una struttura a ponte dotata di ugelli di nebulizzazione per la bagnatura dei materiali e dei rifiuti in ingresso all'impianto e di un impianto nebulizzatore fisso per la bagnatura dello stesso materiale in fase di scarico, oltre all'asfaltatura del tratto di strada di accesso all'impianto, al potenziamento del sistema di irrigatori fisso presente con irrigatori aventi raggio di copertura di almeno 10 m ciascuno (quindi uno ogni 20 m circa di viabilità), la previsione dell'utilizzo di autobotte nelle aree non coperte dagli irrigatori e della riduzione della velocità consentita, al fine di ridurre la polverosità dovuta al transito mezzi all'interno dell'insediamento;
- riduzione e ottimizzazione degli spazi destinati alla gestione dei rifiuti da C&D;
- manutenzione della barriera verde;

con la medesima comunicazione la ditta evidenziava di aver presentato ad ARPAE SAC istanza di concessione per la realizzazione di un nuovo pozzo all'interno dell'area di impianto allo scopo di ridurre il prelievo idrico dal pubblico acquedotto e chiariva le quantità richieste che intende trattare in condizioni reali (rifiuti + sottoprodotti), consistenti in 192.000 t/anno di materiali (rifiuti + sottoprodotti). Di queste 192.000 t/anno, la ditta propone di poter trattare annualmente massimo 135.000 t/anno di rifiuti anziché 150.000 t/anno come inizialmente richiesto. Sul totale della quantità di rifiuti, la ditta precisa di voler lavorare al massimo 1.000 t/anno di rifiuti da C&D, rinunciando al quantitativo autorizzato attualmente tra rifiuti da C&D e ceramici, pari a 120.000 t/anno. In ragione della riduzione delle quantità annuali di rifiuti da C&D, verranno ridotte anche le quantità massime istantanee in stoccaggio di tale raggruppamento, passando dalle attuali 20.000 t alle future 40 t di rifiuti da C&D. Complessivamente gli stoccaggi istantanei richiesti per i rifiuti passeranno da 80.500 t a 60.240 t.

- La conferenza dei servizi si è successivamente riunita in data 19/06/2024 e 29/08/2024, prendendo atto delle proposte aggiuntive avanzate dalla ditta valutandone nel merito l'ammissibilità e ritenendo di accoglierle solo a condizione del recepimento delle seguenti prescrizioni al fine di rendere maggiormente efficaci le misure previste,:

- obbligo del rispetto dell'altezza massima dei cumuli di materiali in stoccaggio non superiore a 6 metri;
- aumento delle altezze dei setti di separazione dei materiali di stoccaggio lavorati (sottoprodotti ed EoW) nel lato nord del sito, utilizzando cubi in calcestruzzo movimentabili da 100 cm o soluzioni tecnicamente e operativamente simili, per un'altezza minima di tre metri;
- l'attuazione delle modifiche richieste con l'istanza sarà possibile solo successivamente alla progressiva riduzione dei volumi di rifiuti C&D presenti in sito che dovranno essere ceduti come materiali EoW o conferiti a ditta autorizzata sino al quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo previsto (40 t) entro un periodo transitorio della durata di 12 mesi improrogabili a meno di ulteriori valutazioni e/o nulla osta degli Enti componenti la Conferenza dei Servizi;
- la realizzazione delle modifiche impiantistiche (nuova linea di macinazione e vagliatura sottoprodotti, impianti di frantumazione mobili) sarà permessa anche durante il periodo transitorio ma gli impianti non dovranno risultare utilizzabili sino a quando la ditta non avrà provveduto a trattare i rifiuti da C&D e conferito gli EoW prodotti da tali rifiuti;
- il completamento del pozzo per l'approvvigionamento idrico necessario agli impianti di umidificazione e nebulizzazione;
- estensione a tutto il perimetro del sito di una idonea schermatura vegetale arbustiva sulla base di un progetto a cura di professionista abilitato (dottore agronomo o dottore forestale) da predisporre sulla base di un rilevamento delle caratteristiche della vegetazione spontanea presente con successiva definizione di dettaglio delle essenze necessarie da parte del medesimo professionista;
- obbligo di un monitoraggio semestrale aerofotogrammetrico con drone per la restituzione 3D delle altezze dei cumuli presenti nel sito allo scopo di rendere evidenza del rispetto delle altezze di 6 m dei

cumuli di stoccaggio

– l'obbligo di copertura con teloni dei cumuli che superano le altezze delle strutture di confinamento;

Ai fini della procedura unica di autorizzazione sono stati presi in considerazione gli elaborati di progetto di seguito elencati:

- prot. n.130132 del 26/07/2023 - istanza di modifica dell'Autorizzazione;
- prot. 148878 del 01/09/2023 integrazioni volontarie a completamento dell'istanza;
- prot. 220569 del 29/12/2023 - integrazioni richieste dalla CdS;
- prot. 73604 del 19/04/2024 riscontro a preavviso di diniego - comprendente planimetria aggiornata dell'insediamento alla data del 19 aprile 2024;
- prot. 119742 del 28/06/2024 integrazioni volontarie alla domanda di autorizzazione unica art. 208 D.Lgs 152/06

ACQUISITI:

- con prot. n. PG/2024/173017 del 26/09/2024, il contributo istruttorio del Presidio Territoriale di ARPAE di Fiorano Modenese.
- con prot. n. PG/2024/128617 del 12/07/2024, il parere positivo dell'Azienda USL Modena, a condizione del rispetto del quadro normativo di riferimento e delle ulteriori indicazioni previste dalla Conferenza dei Servizi;

ACQUISITA INOLTRE:

La comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 02/07/2024, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0051599_20240626, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 a carico della Ditta Sinerti s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011,

CONSIDERATO che le modifiche proposte variano gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 che nel seguito vengono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R5 – Rifiuti non pericolosi:

135.000 t x 12,00 €/t = **1.620.000 €**; l'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 75.000 €

RITENUTO, pertanto:

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri acquisiti nel corso del procedimento e resi in Conferenza dei Servizi, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come da istanza della Ditta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni interessate, recepiti nel presente provvedimento.

DATO ATTO:

che con la Deliberazione del Direttore Generale n.108/2022 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA:

1. **di modificare** l'Autorizzazione Unica alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con provvedimento n. DET-AMB-2022-4026 del 08/08/2022 e ss.mm. alla ditta **Sinerti Srl**, con sede legale in Via Riola n.33, in Comune di Fiorano Modenese (MO), **relativa alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi** (operazioni R5 e R13 di cui all'allegato C alla parte Quarta del D.Lgs. 152/06) **nel proprio impianto localizzato a Sassuolo (MO), Via Regina Pacis, Località Parchetto**, in conformità alle condizioni generali di seguito riportate, come segue:

L' "Allegato Aria" di cui al presente Atto modifica e sostituisce il medesimo Allegato parte integrante della determinazione DET-AMB-2022-4026 del 08/08/2022;

L' "Allegato Rifiuti" e la "Planimetria Lay-out Rifiuti – Aprile 2024" modificano e sostituiscono i medesimi Allegati, parti integranti rispettivamente della determinazione determinazione DET-AMB-2022-4026 del 08/08/2022 ("Allegato Rifiuti" e relativa Planimetria di Lay-out);

2. di fare salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella determinazione n. DET-AMB-2022-4026 del 08/08/2022, per le parti non oggetto di modifica con il presente atto;
3. di stabilire che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica DET-AMB-2022-4026 del 08/08/2022, e come tale va conservato unitamente ad esse ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo;
4. di disporre che le condizioni, le prescrizioni strutturali e gestionali contenute nell' "Allegato Aria" assumono efficacia immediata;
5. di stabilire che le modifiche sostanziali relative all'aumento dei quantitativi di rifiuti e di sottoprodotti ceramici trattabili annualmente, compresa la messa in funzione della nuova linea di macinazione/vagliatura sottoprodotti e dei nuovi impianti di frantumazione mobili, come dettagliato nell'allegato Rifiuti parte integrante della presente Determinazione, sono consentite unicamente a condizione della riduzione, tramite recupero e/o smaltimento, da ultimarsi 12 mesi dalla data di adozione della presente Determinazione, dei quantitativi di Rifiuti da costruzione e demolizione ancora presenti nell'impianto, sino al raggiungimento del quantitativo massimo previsto di stoccaggio istantaneo presso il medesimo, e che sino a tale data restano validi i limiti di cui alla DET-AMB-2022-4026 del 08/08/2022;
6. di disporre che qualsiasi modifica relativa alla estensione temporale di tale cronoprogramma dovrà essere oggetto di nuova valutazione da parte della Conferenza dei Servizi;
7. di disporre che entro trenta giorni dalla termine di cui al punto 5, ovvero dalla data di ultimazione della prevista riduzione dei quantitativi di rifiuti presenti e della realizzazione delle modifiche

impiantistiche, sia data comunicazione ad ARPAE ed a Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, relativa a certificazione di regolare esecuzione delle opere previste assieme, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 4/2018 e dell'art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, a relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni imposte con la procedura di rilascio della presente modifica sostanziale;

8. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AU, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
9. di stabilire che in relazione all'eventuale ingresso di **sottoprodotti** ai sensi della Determinazione della Regione Emilia Romagna n.16604/2017:
 - a. i sottoprodotti devono essere stoccati separatamente dai rifiuti, in aree dotate di idonea cartellonistica;
 - b. presso l'azienda deve essere presente copia della documentazione contrattuale bilaterale sottoscritta con le ditte produttrici e utilizzatrici dei sottoprodotti;
10. di stabilire che le garanzie finanziarie devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto; in alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **1.620.000,00 €**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;

in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - b. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c. con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - d. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - e. le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - f. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;

- g. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
11. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la scadenza del presente provvedimento resta confermata al **08/01/2027** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto al termine fissato;
12. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree:
- a. la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - b. restano salvi i diritti di terzi;
 - c. copia di ogni nuova modifica o rinnovo di, contratto di cui alla precedente lettera a), deve essere conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo;
- il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
13. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
14. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
15. di trasmettere il presente provvedimento ad ISPRA ai sensi dell'art.184-ter comma 3-bis del d.lgs.152/2006;
16. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
(Dott.ssa Valentina Beltrame)

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI ("ALLEGATO RIFIUTI")

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art. 208 della Parte Quarta del D.lgs. 152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Sinerti S.r.l. presso l'area ubicata a Sassuolo, via Regina Pacis, località Parchetto gestisce un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi.

L'impianto è identificato dal catasto comunale al foglio 4, mappali 131 e 139 ed è situato in un'area di ex cava ribassata rispetto al piano di campagna e completamente circondata da rilevati, ad eccezione del lato est in cui è localizzata un'altra azienda. Tale area è in disponibilità della Ditta a seguito di stipula di contratti di affitto.

L'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi autorizzata prevede, in particolare:

il trattamento R5 di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione e dalla fabbricazione di prodotti ceramici (scarti di piastrelle cotte), per mezzo di un sistema di mulini e vagli per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie per l'edilizia e materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate e per l'ottenimento di materiali marcati CE;

l'operazione di messa in riserva (R13) per i rifiuti costituiti da piastrelle cotte (codice EER 101208) e terre e rocce da scavo (codice EER 170504);

lo stoccaggio di rifiuti, Materie Prime Secondarie e prodotti in cumuli su area in stabilizzato compatto;

l'utilizzo di una pesa a ponte, un container ad uso ufficio nonché alcuni prefabbricati ad uso deposito o locali tecnici a servizio dell'attività;

la raccolta in vasche di accumulo dotate di allarme di livello delle acque reflue originate dai servizi igienici, per le quali è prevista l'asportazione ed il conferimento come rifiuti ad impianti autorizzati;

l'utilizzo di un vaglio mobile da utilizzare all'occorrenza per operazioni di ulteriore selezione sulle MPS/prodotti ottenuti dall'impianto di macinazione e vagliatura principale;

Per quanto riguarda la viabilità, la strada che conduce dal tratto di via Regina Pacis all'impianto è stata parzialmente asfaltata quale misura aggiuntiva richiesta successivamente all'istruttoria di screening conclusa con la determinazione della Regione Emilia-Romagna n° 61 del 4 gennaio 2023 ed il completamento dell'asfaltatura è stato proposto con nota prot. 73604 del 19/04/2024;

Le acque meteoriche che interessano le aree di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti e MPS sono convogliate in un bacino presente nell'area ed interamente riutilizzate nell'esercizio dell'attività.

L'impianto è inoltre dotato di recinzione metallica sul lato est; nei restanti lati, la recinzione è posizionata sulla sommità delle scarpate, ad un'altezza di circa 8-10 metri.

Le acque reflue originate dai servizi igienici sono raccolte in vasche di accumulo dotate di allarme di livello. All'occorrenza si provvede all'asportazione dei reflui e al conferimento degli stessi come rifiuti ad impianti autorizzati.

La realizzazione dell'impianto è stata autorizzata dalla Provincia di Modena ai sensi dell'art.27 del D.lgs.22/97, con delibera della Giunta Provinciale n.77 del 05/03/2002 e con determinazione n.779 del 23/08/2002. In particolare, con detti atti è stato approvato il progetto di trasferimento dell'impianto di trattamento inerti in questione e realizzazione di aree di stoccaggio rifiuti speciali non pericolosi in area "ex Cava Parchetto 1" in comune di Sassuolo presentato dalla ditta Eco-Impianti S.r.l. L'autorizzazione è stata poi volturata a Sinerti S.r.l.

Con la Determinazione n.91 del 10/01/2017, è stata dichiarata decaduta l'iscrizione n. SAS040 al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti e sono state rilasciate nell'Autorizzazione Unica anche i titoli ambientali relativi alle emissioni in atmosfera ed al rumore.

La Determinazione n.91/2017 è stata modificata con le successive Determinazioni n.5080 del 22/09/2017 e n.2036 del 26/04/2018;

Con le note assunte agli atti con prot. ARPAE n. 12423 del 20/06/2018 e n.22570 del 31/10/2018, il proponente ha comunicato l'avvenuto rispetto delle prescrizioni 2.a e 2.b definite con l'autorizzazione unica Det. 91/2017, riguardanti l'installazione di un sistema di disoleatura e l'impermeabilizzazione dell'area che ospita la cisterna di gasolio.

Con determinazione DET-AMB-2019-405 del 28/01/2019 è stata autorizzata la modifica, relativa alla gestione dei rifiuti, consistente nell'aumento del quantitativo di rifiuto codice EER 101208 "scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione sottoposti a trattamento termico" trattabile annualmente dalle attuali 65.000 a 95.000 tonnellate;

Con determinazione DET-AMB-2022-4096 del 08/08/2022, la ditta è stata autorizzata a trattare i rifiuti da costruzione e demolizione e lo scarto ceramico cotto con quantità massime recuperabili annualmente in R5 formulate con un unico limite relativo ad entrambe le tipologie, e ad autorizzare la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 di rifiuti speciali non pericolosi, previsti dalle norme tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 (tipologia 7.1 e 7.3 dell'All. 1, suball.1), per tipologia/provenienza/caratteristiche, attività di recupero cui sono sottoposti e caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti;

Con istanza prot. 130132 del 26/07/2023, successivamente integrata con prot. 148878 del 01/09/2023, la ditta ha richiesto ulteriore modifica dell'Autorizzazione Unica, consistente in:

- variazione delle dotazioni impiantistiche e del layout produttivo mediante inserimento di una nuova linea fissa macinazione e vagliatura da dedicare unicamente ai sottoprodotti ceramici;
- modifica delle aree di deposito con aumento delle aree di stoccaggio dei depositi di materiali destinati alla filiera dell'industria ceramica;
- diminuzione delle aree di deposito destinate alla filiera dei rifiuti da costruzione e demolizione; eliminazione delle aree destinate all'operazione R13 non funzionale con rinuncia alla stessa attività R13;
- inserimento di due nuovi frantoi mobili da adibire al solo trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione;
- rinuncia alle operazioni R13 previste per i rifiuti costituiti da piastrelle cotte (codice EER 101208) e per le terre e rocce da scavo (codice EER 170504);
- aumento della quantità di rifiuti gestibili annualmente da 120.000 t/a a 150.000 t/a, successivamente ridimensionato a 135.000 t/a con comunicazione prot. 73604 del 19/04/2024;

La modifica è stata preventivamente sottoposta a valutazione di screening ai sensi dell'art. 19 D.Lgs 152/06 e dell'art. 10 L.R. 4/2018, conclusa con la Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 61 del 4 gennaio 2023 con cui la medesima è stata esclusa da ulteriore procedura di V.I.A., nel rispetto delle condizioni espresse (oltre a quelle già previste negli elaborati depositati alla presentazione dell'istanza):

1. al fine di limitare ulteriormente la diffusione delle polveri, oltre alle misure di mitigazione previste dal progetto, presentare in fase autorizzativa, una specifica proposta individuando soluzioni aggiuntive;
2. in fase di successiva autorizzazione, il proponente dovrà proporre alternative (economicamente sostenibili) all'approvvigionamento tramite acquedotto, privilegiando risorse idriche meno pregiate comunque compatibili con il tipo di utilizzo previsto;
3. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 4/2018 e dell'art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili.

ISTRUTTORIA E PARERI

La Conferenza di Servizi, indetta con prot. PG/2023/152184 del 07/09/2023, si è conclusa con la seduta del 28/08/2024 con l'approvazione delle modifiche proposte con condizioni e prescrizioni, che vengono richiamate di seguito, per quanto riguarda le attività di gestione dei Rifiuti;

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Presso l'impianto è possibile effettuare le seguenti operazioni di recupero (Rif. Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06):

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

R13 *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*

2. Le operazioni di trattamento dei rifiuti ai fini del recupero R5 saranno eseguite mediante n° due linee fisse di macinazione e vagliatura ed una nuova 1 linea fissa da dedicare unicamente ai sottoprodotti ceramici, costituita da: tramoggia di carico, mulino, vaglio e separatore magnetico, e da n° 2 nuovi frantoi mobili privi di nastro di trasporto e scarico del materiale processato, in quanto il medesimo sarà trasportato nell'area specifica di deposito con mezzi semoventi;
3. L'impianto deve essere gestito in conformità all'elaborato grafico "Planimetria lay-out rifiuti – Aprile 2024".
4. I rifiuti speciali non pericolosi per i quali è concessa l'autorizzazione alle attività di recupero **R5** ed annessa R13, nonché i relativi quantitativi autorizzati sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione	Q max istantaneo		Q max annuale
		t	mc	t
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	40	32	1.000
17 01 01	cemento			
17 01 02	mattoni			
17 01 03	mattonelle e ceramiche			
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06			

17 08 02	<i>materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01</i>			
17 09 04	<i>rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</i>			
10 12 08 §	<i>scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) - scarti di piastrelle cotte senza smalto o con smalto cotto</i>	60.200	50160	134.000
Totale		60.240	66.000	135.000

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

5. I rifiuti per i quali è autorizzata l'attività di recupero **R5** identificati con i **codici EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802 e 170904** devono essere costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali e devono essere privi di amianto (v. punto 7.1 dell'allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.):

5.1. devono provenire da attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento;

5.2. devono essere costituiti da materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto;

5.3. l'attività di recupero autorizzata consiste in:

- a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05/02/1998 [R5];
- b) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al suddetto decreto [R5]).

5.4. I rifiuti di cui all'articolo 4) cessano di essere qualificati come rifiuti, e sono qualificati sostanza/oggetto/prodotto, se soddisfano tutti i "criteri" dettagliati negli allegati:

Allegato EOW_riciclati da C&D;

6. I rifiuti per i quali è autorizzata l'attività di recupero **R5** identificati con i **codici EER 101208** devono essere costituiti da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti (v. punto 7.3 dell'allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.):

6.1. devono provenire da attività di fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione smaltati;

6.2. devono essere costituiti da prodotti ceramici, terrecotte smaltate e non, materiale da costruzione di scarto;

- 6.3. in considerazione del fatto che l'attività di recupero dei rifiuti è svolta all'aperto, deve essere esclusa la presenza di frazione a smalto crudo.
- 6.4. l'attività di recupero autorizzata consiste in:
- a) macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5];
 - b) frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5];
- 6.5. I rifiuti identificati con il codice EER 101208 di cui all'articolo 2) cessano di essere qualificati come rifiuti, e sono qualificati sostanza/oggetto/prodotto, se soddisfano tutti i "criteri" dettagliati negli allegati:
- Allegato EOW_impasto ceramico;
 - Allegato EOW_materiale lapideo;
7. In conformità a quanto previsto dal Dm 127/2024 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006, entro il 25 marzo 2025 la ditta dovrà presentare un'istanza di aggiornamento della presente autorizzazione.
8. Devono essere attentamente verificate le caratteristiche dei rifiuti in ingresso e la loro conformità con quanto sopra riportato, con particolare riguardo alla totale assenza di amianto: nel caso di presenza di lastre in fibrocemento, la ditta è tenuta ad accertare preventivamente la non pericolosità delle stesse e la totale assenza di amianto.
9. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero, da quelli destinati allo smaltimento nonché dai materiali ingressati come sottoprodotti.
10. Lo stoccaggio dei rifiuti in attesa del trattamento deve avvenire nelle aree identificate nell'elaborato grafico "Planimetria lay-out rifiuti – Aprile 2024"; i rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo codice europeo e le relative aree devono essere dotate di idonea cartellonistica riportante il codice europeo EER.
11. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
12. La ditta è tenuta ad effettuare lo stoccaggio dei materiali in cumuli di modeste dimensioni prevedendo la copertura, per le EoW ubicate nell'area di deposito a nord del piazzale, mediante teli che impediscano la diffusione di materiale particellare;
13. Lo stoccaggio dei rifiuti, e delle End of Waste (EoW) e dei sottoprodotti di origine ceramica può avvenire in cumuli con altezza massima inferiore alla quota del piano campagna che circonda l'impianto e comunque non superiore a 6 metri; la ditta dovrà trasmettere con cadenza semestrale ad Arpae un rilievo piano altimetrico del sito con misurazione del volume dei cumuli presenti suddivisi per tipologia (rifiuti, sottoprodotti, EoW, materie prime per l'industria ceramica) e allegata comunicazione dei quantitativi presenti di rifiuti e di EoW, sia da C&D che di origine ceramica;
14. Il limite massimo per i materiali in giacenza da EoW derivanti dal trattamento dei rifiuti è fissato in 6.000 mc al fine di contenere la diffusione di materiale particellare;
15. I depositi di rifiuti, sottoprodotti e EoW dovranno inoltre essere opportunamente confinati e delimitati da idonee barriere di separazione (blocchi in cemento, new jersey, pannellature o analoghi sistemi in c.a.) di altezza pari ad almeno 3 m, che ne assicurino la separazione; le aree dovranno essere quelle identificate nella "Planimetria Lay out aprile 2024"

16. Tutte le movimentazioni dei prodotti (EoW) in uscita devono essere registrate, sia a dimostrazione dell'effettiva presenza di un mercato o una domanda per il materiale prodotto, sia per mantenere la tracciabilità del prodotto, sia per verificare le tempistiche di permanenza del prodotto all'interno dell'impianto di recupero.
17. Ogni lotto di prodotto, secondo quanto indicato nel Sistema di gestione di cui al punto 21, è dichiarato/a conforme al presente provvedimento attraverso la dichiarazione resa secondo gli schemi riportati negli allegati (allegati: Dichiarazione di Conformità-riciclato da demolizione e Dichiarazione di Conformità - riciclato da scarto ceramico); tale dichiarazione dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata per almeno 5 anni, unitamente ai suoi allegati ed essere messa a disposizione degli organi di controllo.
18. La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali in uscita è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità alle caratteristiche previste dagli allegati EOW al presente allegato; i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui al punto n. 7.
19. Il campionamento dei rifiuti e dei materiali ottenuti dall'attività di recupero deve essere condotto con modalità conformi alle norme UNI 10802 e deve essere eseguito avvalendosi di laboratori esterni certificati o di personale interno adeguatamente formato, con redazione di apposito verbale di campionamento, che deve essere a disposizione delle Autorità di controllo.
20. I documenti di trasporto dei prodotti EOW dovranno sempre riportare il riferimento al numero della relativa dichiarazione di conformità.
21. Ai fini della dimostrazione della conformità della gestione e dei prodotti ai criteri descritti negli allegati EOW deve essere attivo ed operante il sistema di gestione trasmesso ad ARPAE con prot. 157863/2020 ed ogni sua modifica dovrà essere comunicata all'Agenzia prima dell'implementazione e dell'uso. Il registro delle non conformità, nonché ogni registro delle misurazioni/controlli/attività, dovrà essere reso accessibile e disponibile ad ogni organo di controllo. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere trasmessa a questa Agenzia e ad AUSL una relazione riepilogativa con tutte le eventuali non conformità e le conseguenti innovazioni procedurali/documentali implementate nell'anno solare trascorso.
22. Le zone di conferimento e accettazione, di stoccaggio e di trattamento rifiuti nonché dei lotti di materiali prodotti EoW saranno quelle previste nelle aree precisamente indicate nella planimetria riportata in allegato.
23. I diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione del controllo di conformità, dovranno essere separati e distintamente identificati con apposita cartellonistica, anche indicante "rifiuti lavorati in attesa di verifiche di conformità" e mantenuti distinti tra loro, nonché dai rifiuti in attesa di trattamento.
24. I diversi lotti di End of Waste devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero del lotto contenuto nella relativa dichiarazione di conformità.
25. Gli scarti derivanti dall'attività di recupero ed i materiali prodotti NON conformi alle procedure gestionali della Ditta e ai criteri indicati negli allegati EOW al presente atto dovranno essere gestiti come rifiuti ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti di recupero/smaltimento appositamente autorizzati.
26. I prodotti EoW dovranno essere accompagnati dalle relative schede di sicurezza, redatte ai sensi

del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) o da scheda informativa atta a consentire l'uso sicuro della sostanza nel caso in cui non sia richiesta una Scheda di Sicurezza ai sensi del medesimo regolamento.

27. La Ditta deve tenere presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, la seguente documentazione:
 - relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, le certificazioni analitiche o ogni altra documentazione attestante la non pericolosità degli stessi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue;
 - copia delle analisi attestanti le caratteristiche prestazionali dei materiali in conformità allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e dei test di cessione.
 - copia delle analisi eseguite sui rifiuti ai sensi della tabella 1 dell'allegato 5 al D.lgs.152/2006 parte quarta e ss.mm. al fine di verificare la corretta destinazione: terre con Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) inferiori ai limiti di colonna A (uso verde/residenziale), con CSC superiori a quelle di colonna A e inferiori a quelle di colonna B (Siti ad uso Commerciale e Industriale).
28. I rifiuti derivanti dall'attività di trattamento devono essere stoccati all'interno di contenitori e devono essere conferiti ad impianti di smaltimento e/o recupero in possesso di regolare autorizzazione.
29. L'area dell'impianto deve zone di stoccaggio dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di consentire una agevole movimentazione degli stessi e un facile accesso dei mezzi.
30. Devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il propagarsi di polveri sia in fase di attività ordinaria, sia riconducibili ad eventi accidentali.
31. Nelle operazioni di bagnatura, la Ditta privilegiare il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento delle aree di lavorazione e stoccaggio dei rifiuti e MPS raccolte nel bacino presente nell'area. In assenza di un quantitativo sufficiente di acqua all'interno dell'invaso dovrà essere utilizzato il nuovo pozzo nel rispetto delle condizioni espresse dalla concessione pratica MO24A0020.
32. La ditta deve garantire nel tempo l'integrità della pavimentazione del piazzale e l'impermeabilizzazione della vasca di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento come descritte nella relazione geologica agli atti, nonché la tenuta e la funzionalità dei sistemi fognari e di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche di dilavamento confluenti nella vasca di raccolta, anche tramite periodiche operazioni di espurgo e pulizia e comunque al presentarsi di situazioni di necessità.
33. L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni delle aree di stoccaggio e lavorazione, ubicazione dell'impianto di trattamento, alla rete fognaria, alle vasche di raccolta delle acque, ecc. in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
34. Il dispositivo di allarme di livello delle vasche di accumulo delle acque reflue originate dai servizi igienici deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Tali acque devono essere periodicamente conferite come rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06, Parte Quarta.

ALLEGATO EoW - riciclato da C&D

Codice EER del rifiuto 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802 e 170904

Processo di recupero 1- R5 tipologia 7.1 DM.05/02/1998

Nome prodotto/oggetto EoW 1.1- Materiale lapideo da C&D

Utilizzo/Uso dell'EoW 1.1.1- Industria Lapidea

- CRITERI EOW -

- 1) Ai fini dell'utilizzo e del processo cui è destinata la sostanza/oggetto recuperata, tenuto conto del processo di recupero autorizzato di cui al punto 2), i rifiuti ammessi a tale processo sono i seguenti:
 - a) codice **101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802 e 170904** provenienti da attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento;
 - b) i rifiuti devono essere costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali e devono essere privi di amianto (v. punto 7.1 dell'allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.);
 - c) devono essere costituiti da materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto;
- 2) L'attività di recupero consiste in:

messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05/02/1998 [R5];

utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].
- 3) Il prodotto ottenuto dal processo di recupero di cui al punto precedente (**punto 7.1 b)** dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii.: materia prima secondaria per l'edilizia dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - conformità ai parametri previsti, a seconda dell'uso, dall'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al D.M. 05/02/98, così come modificato con D.M. 05/04/2006, n. 186;
- 5) Il prodotto ottenuto deve essere fra quelli individuati nel DM 11 Aprile 2007 - Applicazione della direttiva n.89/106/CE sui prodotti da costruzione recepita con DPR 21/04/1993, n.246, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati -.
- I documenti di impegno/accordo alla vendita con gli utilizzatori devono essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo e devono indicare l'uso previsto e le norme tecniche di riferimento relative alle caratteristiche prestazionali del prodotto ed al destino ammesso.
- 6) Ai fini della verifica di quanto indicato al punto precedente, ogni 3.000 m³ di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto prodotto dal trattamento dei rifiuti di cui ai codici europei EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904, il gestore deve effettuare il test di cessione ai sensi dell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. (test di cessione dell'eluato) e le analisi di caratterizzazione per la verifica della conformità ai requisiti previsti dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005,

UL/2005/5205. Gli esiti delle verifiche analitiche e i relativi campioni (prelevati in conformità alla norma Uni 10802) dovranno essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione delle autorità di controllo per 5 anni.

ALLEGATO EoW - Impasto ceramico

Codice EER del rifiuto 101208

Processo di recupero 1- R5 tipologia 7.3 DM.05/02/1998

Nome prodotto/oggetto EoW 1.1- Impasto ceramico (chamotte)

Utilizzo/Usò dell'EoW 1.1.1- Industria Ceramica

- CRITERI EOW -

- 1) Ai fini dell'utilizzo e del processo cui è destinata la sostanza/oggetto recuperata, tenuto conto del processo di recupero autorizzato di cui al punto 2), i rifiuti ammessi a tale processo sono i seguenti:
 - a) codice **EER 101208** provenienti da industrie ceramiche per la produzione del gres porcellanato, porcellanato smaltato, monocottura o di sanitari e dalle attività strettamente connesse;
 - b) i rifiuti devono essere costituiti da scarti di piastrelle cotte o sanitari privi di smalto crudo;
- 2) L'attività di recupero consiste in:
 - macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5] (**punto 7.3.3 a**) dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii.);

Preliminarmente alla fase di macinazione è ammessa la cernita finalizzata alla eliminazione di eventuali corpi estranei (ad esempio rottami ferrosi) che possono compromettere il corretto recupero dei rifiuti. I rifiuti originati dalla cernita devono essere conferiti ad impianti regolarmente ed adeguatamente autorizzati alla gestione di tali rifiuti; il processo include le operazioni di frantumazione, macinazione e vagliatura.
- 3) il prodotto ottenuto dal processo di recupero di cui al punto precedente (**punto 7.3.4 a**) dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii.: impasto ceramico nelle forme usualmente commercializzate dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - essere privo di smalto crudo
 - avere una granulometria compresa tra 1 mm e 30 mm
- 4) Il prodotto ottenuto deve essere destinato direttamente ed esclusivamente alla produzione di impasti ceramici in sostituzione di materie prime quali feldspati o sabbie in industrie ceramiche per la produzione di gres porcellanato e monocottura e/o in ditte produttrici di impasti ceramici da destinare ad industrie ceramiche per la produzione di monocottura e gres porcellanato o in aziende ceramiche per la produzione di sanitari in sostituzione di materie prime quali feldspati. Non è pertanto ammesso il conferimento del prodotto ottenuto ad intermediari o ad aziende che producono altri tipi di materiale. I documenti di impegno/accordo alla vendita con gli utilizzatori devono indicare l'uso previsto e devono essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo.
- 5) Deve essere garantita la corretta esecuzione delle periodiche manutenzioni e il corretto funzionamento dell'impianto di macinazione.
- 6) L'accertamento di conformità ai requisiti di cui al punto 3) deve avvenire attraverso una verifica visiva per ogni lotto e attraverso verifiche analitiche con cadenza trimestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. Gli esiti delle verifiche analitiche e i relativi campioni (prelevati in conformità alla norma Uni 10802) dovranno essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione delle autorità di controllo per 5 anni.

ALLEGATO EoW - materiale lapideo

Codice EER del rifiuto 101208

Processo di recupero 1- R5 tipologia 7.3 DM.05/02/1998

Nome prodotto/oggetto EoW 1.1- Materiale lapideo

Utilizzo/Usò dell'EoW 1.1.2- Industria Lapidea

- CRITERI EOW -

1) Ai fini dell'utilizzo e del processo cui è destinata la sostanza/oggetto recuperata, tenuto conto del processo di recupero autorizzato di cui al punto 2), i rifiuti ammessi a tale processo sono i seguenti:

- a) codice **EER 101208** provenienti da industrie ceramiche per la produzione del gres porcellanato, porcellanato smaltato, monocottura o di sanitari e dalle attività strettamente connesse;
- b) i rifiuti devono essere costituiti da scarti di piastrelle cotte o sanitari privi di smalto crudo;

2) L'attività di recupero consiste in:

- frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5] (**punto 7.3.3 b)** dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii.;

Preliminarmente alla fase di macinazione è ammessa la cernita finalizzata alla eliminazione di eventuali corpi estranei (ad esempio rottami ferrosi) che possono compromettere il corretto recupero dei rifiuti. I rifiuti originati dalla cernita devono essere conferiti ad impianti regolarmente ed adeguatamente autorizzati alla gestione di tali rifiuti; il processo include le operazioni di frantumazione, macinazione e vagliatura.

3) Il prodotto ottenuto dal processo di recupero di cui al punto precedente (**punto 7.3.4 b)** dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii.: materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate - inerte industriale strutturale e non strutturale) dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- essere privo di smalto crudo
- avere una granulometria compresa tra 1 mm e 30 mm
- rispettare gli standard prestazionali previsti per gli aggregati da costruzione dal DM 11 aprile 2007 - Applicazione della direttiva n.89/106/CE sui prodotti da costruzione recepita con DPR 21/04/1993, n.246, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati - e dalle relative norme armonizzate di riferimento, individuate all'allegato 1 dello stesso decreto.

I materiali prodotti, a seconda delle caratteristiche e della granulometria, potranno avere prestazioni differenti e diverse norme UNI di riferimento per gli impieghi specifici previsti nell'ambito degli usi consentiti. Nella dichiarazione di conformità del prodotto devono essere inserite specificazioni inerenti le denominazioni per lo specifico utilizzo, riportando anche la norma UNI di riferimento per il lotto specifico a cui si riferisce la dichiarazione di conformità.

4) Deve essere garantita la corretta esecuzione delle periodiche manutenzioni e il corretto funzionamento dell'impianto di macinazione.

5) Il prodotto ottenuto deve essere fra quelli individuati nel DM 11 Aprile 2007 - Applicazione della direttiva n.89/106/CE sui prodotti da costruzione recepita con DPR 21/04/1993, n.246, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati -.

I documenti di impegno/accordo alla vendita con gli utilizzatori devono essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo e devono indicare l'uso previsto e le norme tecniche di riferimento relative alle caratteristiche prestazionali del prodotto ed al destino ammesso.

6) L'accertamento di conformità ai requisiti di cui al punto 3) deve avvenire attraverso un calendario prove predisposto annualmente dalla ditta in conformità alle norme di cui all'allegato 1 del DM 11 aprile 2007; gli accertamenti analitici dovranno essere effettuati almeno trimestralmente e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. Le analisi effettuate comprendono in ogni caso quelle

obbligatorie previste dall'allegato 3 del DM 11 aprile 2007 - Applicazione della direttiva n.89/106/CE sui prodotti da costruzione recepita con DPR 21/04/1993, n.246, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati -.

Gli esiti delle verifiche analitiche e i relativi campioni (prelevati in conformità alle norme UNI di riferimento) dovranno essere detenuti presso l'impianto e mantenuti a disposizione delle autorità di controllo per 5 anni.

- **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ** -

Dichiarazione avente numero progressivo:	
Data:	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 lett.e) d.lgs.152/2006 e del provvedimento ARPAE prot.n. _____ del _____

il gestore dell'impianto di recupero e produttore EoW:

Denominazione sociale:		CF/P.IVA:
Iscrizione al registro imprese:		Referente:
Indirizzo sede legale:		Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:
Impianto di recupero unità locale:		
Indirizzo:		Numero civico:
CAP:	Comune:	Provincia:
Riferimenti catastali terreni/fabbricati: Foglio _____ Mapp./Part. _____ Sub. _____		

ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 47 e 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara che:

- il lotto/partita n. _____ del prodotto/EoW:
 _impasto ceramico
 _Materiale lapideo conforme alla norma UNI.....
 consiste in mc. _____ e/o tonn. _____
- tale lotto/partita, come stabilito dal provv. _____, rispetta i criteri specifici dell'allegato _____ della det _____ ed è conforme alle specifiche del Sistema di Gestione della Qualità EOW adottato dal produttore:
 o Materiale di provenienza
 o Granulometria
 o Standard prestazionali previsti dalla norma armonizzata di riferimento UNI..... (solo per materiale lapideo)
 o Destinazione
- L'ultima verifica analitica, che si allega, rappresentativa dell'EoW prodotto è stata effettuata il _____ sul campione denominato _____ conservato presso l'impianto per 5 anni.

e dichiara infine:

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (d.lgs.196/2003-reg.UE 2016/679).

_____ li _____

 (Firma e timbro del produttore EoW)

L'Agenzia si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 comma 1° d.p.r. 445/2000)

REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA "ALLEGATO ARIA"

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta Sinerti S.r.l. svolge attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in comune di Sassuolo (MO), Via Regina Pacis, località Parchetto.

L'autorizzazione alle emissioni è stata precedentemente rilasciata nell'ambito dell'autorizzazione unica con la determinazione n.91 del 10/01/2017, successivamente aggiornata con DET-AMB-2019-405 del 28/01/2019, la quale a sua volta è stata aggiornata e sostituita integralmente dalla Determinazione n° DET-AMB-2022-4026 del 08/08/2022.

L'impianto non presenta emissioni convogliate in atmosfera ma unicamente emissioni diffuse di materiale particellare generate dalla dispersione eolica di materiali derivati da attività di recupero R5 (EoW destinate al settore ceramico) il cui abbattimento/contenimento, qualora il convogliamento non sia tecnicamente attuabile a costi sostenibili in rapporto ai benefici ambientali raggiungibili, è possibile solo attraverso misure gestionali e/o strutturali.

ISTRUTTORIA E PARERI

Le modifiche richieste con l'istanza del 26/07/2023, come valutate in sede di verifica di assoggettabilità a VIA, hanno comportano verosimilmente, a causa delle caratteristiche del materiale ceramico cotto sottoposto a macinazione nelle operazioni di recupero R5, un potenziale aumento del rischio di aumento dell'emissione di materiale polverulento, per il quale la determinazione n. 61 del 4 gennaio 2023, con cui il Servizio VIA della Regione Emilia-Romagna ha escluso il progetto dalla successiva valutazione di Impatto Ambientale, ha espresso la seguente condizione:

“al fine di limitare ulteriormente la diffusione delle polveri, oltre alle misure di mitigazione previste dal progetto, presentare in fase autorizzativa, una specifica proposta individuando soluzioni aggiuntive”

Le suddette proposte sono state discusse nell'ambito della Conferenza dei Servizi ed oggetto di valutazione del Servizio Territoriale di Arpae nei contributi PG/2024/42045 del 04/03/2024 e PG/2024/173017 del 26/09/2024.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta SINERTI SRL, è autorizzata ad esercire impianti e attività nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in Via REGINA PACIS, loc. Parchetto – SASSUOLO, provincia di Modena, nel rispetto delle prescrizioni generali sottoindicate:

DURATA DELLE EMISSIONI	8 ore/giorno per 250 gg/anno
------------------------	------------------------------

ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO L'IMPIANTO	PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL CONTENIMENTO/MITIGAZIONE DELLE EMISSIONI DIFFUSE
Preparazione e produzione: - carico materiale su tramoggia - frantumazione - deferrizzazione - vagliatura	Deve essere effettuata l'umidificazione preventiva del materiale nelle fasi di frantumazione, macinazione e vagliatura. Devono essere realizzate e mantenute siepi o barriere vegetali a difesa dei recettori sensibili.
Trasporto e carico/scarico	Deve essere effettuata l'umidificazione costante del materiale da sottoporre a lavorazione. Il cassone dei camion per il trasporto dei materiali deve essere coperto. Per lo scarico del materiale nelle aree di stoccaggio deve essere adottata un'adeguata altezza e la minore velocità tecnicamente possibile. Per la caduta del materiale frantumato dal nastro trasportatore deve essere adottata un'adeguata altezza e la minore velocità tecnicamente possibile. L'altezza di caduta per il carico del prodotto finito nel cassone dell'autocarro deve essere limitata. La movimentazione di tutto il materiale (che deve essere mantenuto umido) deve avvenire lentamente, in modo da non generare emissioni polverulente.
Stoccaggio	Devono essere realizzate e mantenute siepi o barriere vegetali a difesa dei recettori sensibili.
Transito mezzi su strade e piste di cantiere	Il cassone dei camion per il trasporto di materiale polverulento deve essere coperto. La velocità di percorrenza dei mezzi all'interno dell'area deve essere ridotta. Le vie di transito qualora non asfaltate devono essere sottoposte a bagnatura periodica al fine di limitare la diffusione di polveri. Devono essere realizzate e mantenute siepi o barriere vegetali a difesa dei recettori sensibili.

La Ditta SINERTI SRL è inoltre tenuta, al fine di limitare la generazione e la diffusione di polveri, a rispettare le seguenti prescrizioni specifiche:

1. dovrà essere realizzato il completamento dell'asfaltatura della viabilità di accesso all'impianto entro 12 mesi dalla data di adozione del presente Atto;
2. per prevenire la formazione di polveri durante lo scarico i materiali in ingresso all'impianto devono essere bagnati mediante una stazione fissa con sistema a ponte con irrigatori;

3. deve essere implementato il potenziamento del sistema di irrigazione fisso per la bagnatura della viabilità interna prossima alla zona di lavorazione; in particolare i punti di erogazione dovranno essere quelli indicati in planimetria Lay-out aprile 2024;
4. la ditta deve provvedere ad effettuare la bagnatura mediante autobotte dei tratti di viabilità che necessitano di umidificazione e non sono raggiungibili con il sistema fisso di bagnatura;
5. deve essere predisposta una pannellatura su tre lati nelle tramogge di carico del materiale provviste di sistema di umidificazione opportunamente posizionato e direzionato;
6. per le operazioni di bagnatura deve essere impiegato il pozzo di cui al procedimento di concessione MO24A0020. Annualmente la ditta dovrà comunicare ad Arpae la lettura del contatore relativo all'emungimento del pozzo come indicato nel disciplinare allegato alla concessione che verrà rilasciata;
7. deve essere predisposta una tubazione in gomma che accompagna il materiale lungo tutta l'altezza di caduta dai nastri trasportatori al cumulo sottostante; la tubazione deve essere correttamente mantenuta e sostituita in caso di rotture o deterioramenti che ne pregiudichino l'efficacia;;
8. i frantoi mobili devono essere posizionati per quanto possibile in prossimità alle zone di deposito dei rifiuti in ingresso e del materiale lavorato, riducendo la necessità di movimentazione del materiale con pala;
9. in presenza di condizioni meteo caratterizzate da velocità del vento tale da provocare diffusione di emissioni polverulente, dovrà essere sospesa temporaneamente l'attività e dovranno essere adottate misure contenitive più idonee, quali bagnature straordinarie dei cumuli;
10. entro tre mesi dalla data di adozione del presente Atto dovrà essere effettuata la progettazione, della implementazione della barriera vegetale circostante il sito produttivo (scarpata e perimetro del sito), che tenga conto del rilievo della vegetazione già esistente/spontanea, a cura di tecnico abilitato (agronomo, dottore forestale o figura equivalente), da realizzarsi con specie vegetali sempreverdi tali da garantire l'efficacia di mitigazione delle polveri diffuse anche nel periodo invernale; i risultati della progettazione e dello studio dovranno essere trasmessi ad ARPAE entro il medesimo termine e la barriera dovrà essere successivamente piantumata e completata entro l'anno successivo;
11. qualora, nonostante le misure di contenimento delle polveri adottate, dovessero persistere le problematiche di presenza di polveri diffuse generate dall'impianto presso i recettori più vicini all'impianto, la ditta dovrà definire ed attuare ulteriori e più efficaci interventi strutturali e/o gestionali atti a prevenire/mitigare detti inconvenienti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.